



CITTA' DI JESOLO

Città Metropolitana di Venezia
Corpo Polizia Locale

Ordinanza n° 41 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che parte della via A. Bafile, lato nord, nel tratto fronte i civici dal 520 al 530 sarà interessata da occupazione della sede stradale (marciapiedi e stalli di sosta) per la realizzazione di parte di un cantiere edile funzionale alla costruzione di un edificio residenziale;

Vista la richiesta della ditta Costruzioni Taschin S.r.l. con sede in Fossalta di Piave, via dell'Artigianato n. 42 (prot. 24356 del 7/4/2018), con la quale chiede, a seguito giusta autorizzazione, l'interdizione alla circolazione pedonale sul marciapiede di via A. Bafile nel tratto fronte i civici dal 520 al 530, per metri 37,00 x 1,60 e vietare la sosta dei veicoli sugli stalli presenti nel medesimo tratto di strada dal 1/4/2018 fino al 30/4/2018;

Ritenuto di accogliere l'istanza e conseguentemente di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30/4/2018 sulla via A. Bafile lato nord, nel tratto fronte i civici dal 520 al 530 per metri 37,00 x 1,60 e sugli stalli di sosta presenti nel medesimo tratto di strada, come da allegata planimetria, la circolazione dei pedoni sia opportunamente deviata e regolamentata secondo le esigenze del caso e la sosta dei veicoli sia vietata per consentire l'esecuzione delle opere in premessa citate;

- a. che l'area di cantiere (superiori a 07 gg.) sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei – tabella lavori" figura 382 – art. 30 del D.P.R. 495/92;
- b. che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
- c. che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- d. che sia vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione a carico degli inadempienti;
- e. che sia delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 metro. Detto corridoio potrà consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza, segnalati dalla parte della carreggiata.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico -segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni- norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.



CITTA' DI JESOLO

*Città Metropolitana di Venezia
Corpo Polizia Locale*

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 9 aprile 2018



IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa